




Istituto Statale d'Istruzione Superiore "San Giovanni Bosco"

cod.mecc.:SIIS00300R C.F.82001730520

sede : Viaie dei Mille,12a - 53034 Colle di Val d'Elsa (SI) - Tel. 0577-909037

e-mail:SIIS00300R@istruzione.itpec:SIIS00300R@pec.istruzione.it sito web:www.istitutosangiovannibosco.net



Certificato No.091503 A

Prot. n.

Colle di Val d'Elsa, 8 marzo 2022

**Atti della scuola
Amministrazione trasparente
Sito web dell'Istituto**

**OGGETTO: ATTUAZIONE DECRETO LEGGE 26 NOVEMBRE 2021, N. 172, PUBBLICATO IN
G.U. N.282 DEL 26 NOVEMBRE 2021 - SUPER GREEN PASS**

INTEGRAZIONE AL PROTOCOLLO DI SICUREZZA IN MERITO ALLA GESTIONE DELLA EMERGENZA COVID-19

**Istituto di Istruzione Superiore "San Giovanni Bosco –
Cennini" di Colle di Val d'Elsa**

PREMESSA GIURIDICA

L'Istituto di Istruzione superiore "San Giovanni Bosco" di Colle Val d'Elsa, VISTA tutta la legislazione vigente ed emessa anche dopo l'inizio dell'a.s. corrente, recepisce quanto espresso nella circolari Del Ministero della Salute e nelle successive Circolari del ministero Pubblica Istruzione.

- **circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021**, avente ad oggetto *Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19*, dove si prevede che ad alcuni soggetti che per condizione medica non possano ricevere o completare la vaccinazione, siano rilasciate delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2.

- le esenzioni rilasciate con le modalità e sulla base di precauzioni e controindicazioni definite dalla Circolare Ministero della Salute del 4 agosto 2021 sono valide fino alla loro scadenza e consentono di usufruire delle attività e dei servizi per i quali è richiesto il green pass rafforzato.
- Non è richiesta la Certificazione verde COVID-19 alle seguenti categorie di persone:
 - bambini sotto i 12 anni;
 - soggetti esenti per motivi di salute dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica. Fino al 31 gennaio 2022 (termine prorogato con Circolare del Ministero della Salute del 23 dicembre 2021), possono essere utilizzate le certificazioni di esenzione in formato cartaceo rilasciate, a titolo gratuito, dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi sanitari regionali o dai Medici di medicina generale o Pediatri di libera scelta dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale, secondo le modalità e sulla base di precauzioni e controindicazioni definite dalla Circolare Ministero della Salute del 4 agosto 2021. Sono validi i certificati di esenzione vaccinali già emessi dai Servizi sanitari regionali sempre fino al 31 gennaio 2022;
 - cittadini che hanno ricevuto il vaccino ReiThera (una o due dosi) nell'ambito della sperimentazione Covitar fino al 31 gennaio 2022. Resta valida la certificazione rilasciata dal medico responsabile del centro di sperimentazione in cui è stata effettuata in base alla Circolare del Ministero della Salute 5 agosto 2021
 - ☐ persone in possesso di un certificato di vaccinazione anti SARS-Cov-2 rilasciato dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino, fino al 28 febbraio 2022, nelle more dell'adozione della circolare del Ministero della salute che definisce modalità di vaccinazione in coerenza con le indicazioni dell'Agenzia europea per i medicinali Decreto legge 6 agosto 2021 n.111, il termine è stato prorogato con Decreto legge 30 dicembre 2021 n.228
- In merito alle proroghe di validità delle certificazioni di esenzione, si precisa che non sarà necessario un nuovo rilascio delle certificazioni già emesse, salvo i casi in cui le stesse contengano dati del soggetto interessato, ulteriori rispetto a quelli indicati per la loro compilazione, a carattere sensibile (es. motivazione clinica dell'esenzione).
- Dal 1° febbraio 2022 la durata del green pass da vaccinazione (completamento del ciclo primario e dose di richiamo) e guarigione post vaccinazione sarà ulteriormente ridotta da 9 a 6 mesi
 - DECRETO-LEGGE 24 dicembre 2021, n. 221
 - DECRETO-LEGGE 26 novembre 2021, n. 172

Per la dovuta conoscenza e per il seguito di competenza, si fornisce una nota sintetica sull'attuazione del decreto legge 26 novembre 2021, n. 172 pubblicato in GU n. 282 del 26 novembre 2021 – Super Green Pass.

Art.2 – Estensione dell'obbligo vaccinale

OBBLIGO VACCINALE (cosiddetto "green pass rinforzato")

Il Decreto-Legge 172 estende a partire dal 15 dicembre, l'obbligo vaccinale, anche a tutto il personale scolastico, In particolare, per quanto ci interessa, l'obbligo è esteso:

1. al personale scolastico del sistema nazionale di istruzione (scuole statali e paritarie);
2. al personale delle scuole non paritarie;
3. al personale dei servizi educativi per l'infanzia (nidi, micronidi, sezione primavera) di cui
4. all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;
5. al personale dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti CPIA;
6. al personale dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale (IeFP);
7. al personale dei sistemi regionali che realizzano i percorsi IFTS.

L'obbligo riguarda anche la somministrazione della dose di richiamo (terza dose) che va fatta entro i termini di validità della certificazione verde rilasciata dopo la seconda dose.

Art 1 comma 2

2. Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, **non sussiste l'obbligo di cui al comma 1 e la vaccinazione può essere omessa o differita.**

OMISSIONE OBBLIGO VACCINALE

La vaccinazione può essere omessa o differita solo in caso di accertato pericolo per la salute del lavoratore, conseguente a specifiche condizioni cliniche documentate e attestate dal medico di medicina generale nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti-Covid-19.

In tali casi (condizioni cliniche documentate e relativo pericolo per la salute), al fine di evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2, durante il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, il Dirigente scolastico può adibire il personale a mansioni diverse, senza decurtazione della retribuzione

VERIFICA DELL'OBBLIGO VACCINALE

Il rispetto dell'obbligo vaccinale è demandato al Dirigente scolastico. Le verifiche sono effettuate con le modalità indicate dal Decreto-Legge 6 agosto 2021 n. 111 modificato con Legge 24/9/2021

n. 133 e e ss.mm.ii.; dal Decreto-Legge 22 aprile 2021 n. 52 modificato con Legge 17/06/2021 n. 87 dalle note MI prot. n. 1260 del 30 agosto 2021 e prot. 953 del 09 settembre 2021, e cioè acquisendo le informazioni necessarie attraverso la apposita piattaforma.

Nel caso in cui dalla documentazione non risulti l'effettuazione della vaccinazione oppure la presentazione della richiesta di vaccinazione, il Dirigente scolastico invita il lavoratore a presentare, entro 5 giorni dalla ricezione dell'invito:

- a) la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione ovvero
- b) la documentazione comprovante il differimento o l'esenzione dalla vaccinazione nei soli casi di accertato pericolo per la salute in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate ed attestate dal medico di medicina generale ovvero
- c) la prenotazione della richiesta di avvio della vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dall'invito ovvero
- d) l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale

Nel caso in cui il lavoratore abbia già provveduto ad inoltrare la richiesta di vaccinazione (caso c)

il Dirigente scolastico invita l'interessato a presentare, non oltre 3 giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale.

EFFETTI DELLA VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO VACCINALE

Nel caso di mancata presentazione della documentazione relativa alla effettuazione/richiesta di vaccinazione ovvero di esenzione/differimento dalla stessa o di insussistenza dei presupposti il Dirigente scolastico accerta l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne dà immediata comunicazione scritta al lavoratore.

CERTIFICAZIONI DI ESENZIONE ALLA VACCINAZIONE anti Covid-19 rilasciate per gli usi previsti dalla normativa anteriore al D.L. n° 127 del 2021 : sono idonee anche ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro. l'obbligo del possesso di Certificazione verde COVID-19 ai fini dell'accesso al luogo di lavoro non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021 In assenza di ulteriori indicazioni, anche le certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 rilasciate per gli usi previsti dalla normativa anteriore al decreto legge n. 127 del 2021, la cui validità si intende automaticamente prorogata fino al 31 gennaio 2022, con Circolare del Ministero della Salute del 23 dicembre 2021, devono ritenersi idonee per l'esonero dall'obbligo del possesso del *green pass* per l'accesso al luogo di lavoro, in quanto attestano condizioni di salute che impediscono la vaccinazione.

- Per accedere ai servizi e alle attività che richiedono un *green pass*, le persone che non possono ricevere o completare la vaccinazione per motivi di salute possono utilizzare fino al 31 gennaio 2022 (termine prorogato con Circolare del Ministero della Salute del 23 dicembre 2021) una Certificazione di esenzione dalla vaccinazione, rilasciata dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi sanitari regionali o dai Medici di medicina generale o Pediatri di libera scelta dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale, secondo le modalità e sulla base di precauzioni e controindicazioni definite dalla Circolare Ministero della Salute del 4 agosto 2021

Sono validi i certificati di esenzione vaccinali già emessi dai Servizi sanitari regionali sempre fino al 31 gennaio 2022. La Certificazione di esenzione è in formato cartaceo, gratuita e non contiene la motivazione clinica dell'esenzione. Non sarà necessario un nuovo rilascio delle certificazioni già emesse, salvo i casi in cui le stesse contengano dati del soggetto interessato, ulteriori rispetto a quelli indicati per la loro compilazione, a carattere sensibile (es. motivazione clinica dell'esenzione).

Le persone con Certificazione di esenzione dovranno continuare a usare dispositivi di protezione individuale, mantenere il distanziamento fisico dalle persone non conviventi, lavare le mani, evitare assembramenti in particolare in locali chiusi, rispettare le condizioni previste per i luoghi di lavoro e per i mezzi di trasporto.

- **Il Ministero dell'Istruzione ha diramato una circolare nella serata del 7 dicembre 2021** in cui chiarisce alcuni punti fondamentali che riguardano l'obbligo vaccinale a scuola in vigore dal 15 dicembre. Fra queste indicazioni c'è **quella relativa al personale esente dal vaccino**.

Il testo della nota evidenzia che *"l'art. 4, commi 2 e 7, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, la cui applicazione è estesa al personale scolastico dall'art. 4-ter, comma 2, del medesimo decreto-legge, prevede che la vaccinazione può essere omessa o differita "in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2"*.

In tal caso, spiega il Ministero, *"il dirigente scolastico adibisce detto personale, per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio. (art. 4, comma 7, decreto-legge n. 44/2021)"*.

Inoltre, *"la validità e la possibilità di rilascio delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19, senza necessità di nuovo rilascio di quelle già emesse, è prorogata sino al 31 dicembre 2021"*.

- **La conferenza di servizio del 31-08-2021 presso il Ministero dell'Istruzione** con i rappresentanti ministeriali ha dato la possibilità di fornire utili indicazioni in merito alla gestione del green pass e dei tamponi per l'anno scolastico 2021/22.

Per quanto riguarda i tamponi a carico delle scuole, ciò sarà possibile per coloro che non possono vaccinarsi sulla base di apposita certificazione medica di *esenzione*. Il tampone ogni due giorni è quello del green pass. **Chi è esente dal vaccino per motivi di salute**, invece, potrà accedere a scuola senza tampone, il che non impedisce di realizzare nei loro confronti un'azione di screening periodico, in quanto gli Esenti possono infettarsi ed infettare.

Per quanto riguarda i fragili che non possono vaccinarsi, invece, dovranno effettuare un tampone ogni 48 ore che sarà a carico dell'istituzione scolastica

- **Proroga smartworking per lavoratori fragili**

Vengono considerati **"lavoratori fragili"** tutti i dipendenti pubblici o privati che a causa di immunodepressione, patologie oncologiche o esiti delle stesse, svolgimento di terapie salvavita o condizioni di disabilità gravi, sono **maggiormente esposti al rischio di un esito grave causato dall'infezione da Covid-19**. La condizione di rischio dei lavoratori fragili sussiste sia nei vaccinati che non.

Essi non avranno diritto all'esenzione, se non giustificata da una apposita certificazione medica, ma, al fine di tutelare maggiormente questa categoria è stata stabilita per i lavoratori fragili la proroga del **diritto al lavoro agile**, quindi in **modalità smartworking**, fino al 31 ottobre 2021. Dal 1 novembre essi potranno essere richiamati a lavorare in

presenza presso l'Azienda, considerando che dopo il 15 ottobre l'ambiente lavorativo sarà protetto e sicuro.

- Dal sito Ufficiale Ministero della Salute

Chi può chiedere l'esenzione dal green pass?

All'interno della Circolare del Ministero vengono elencati i soggetti che hanno diritto a richiedere un'esenzione, temporanea o permanente, alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2, e quindi **non** saranno tenuti ad esibire il green pass per accedere al luogo di lavoro, sulla base di diverse motivazioni.

Ciò che non è ancora stato stabilito è il tipo di **certificazione alternativa** riservata a queste particolari categorie, oppure se la certificazione medica cartacea sarà da considerarsi essa stessa valida come green pass.

Coloro che hanno diritto all'**esenzione** sono:

Soggetti con esenzione medica

Tutti coloro che, sulla base di motivi di salute, hanno ricevuto una certificazione medica per essere esonerati, in modo permanente o temporaneo alla vaccinazione, a causa di **specifiche condizioni cliniche**, non sono tenuti a mostrare il green pass per accedere al lavoro. È molto importante per queste persone continuare a seguire molto attentamente tutte le **misure di prevenzione anti-contagio**, utilizzare la mascherina ed evitare assembramenti.

Soggetti che hanno sviluppato reazioni gravi al vaccino

L'esenzione temporanea dalla vaccinazione anti-SARS-CoV-2 può essere rilasciata anche a:

1. soggetti **che hanno sviluppato una reazione allergica** a seguito della somministrazione della prima dose di vaccino, o a qualsiasi componente del vaccino,
2. soggetti **che hanno sviluppato la sindrome di Guillain-Barré*** nelle 6 settimane successive al vaccino,
3. soggetti **che hanno avuto casi di miocardite o pericardite** dopo la somministrazione di Pfizer o Moderna.

In qualsiasi caso però sarà necessaria una consulenza specifica con allergologi o esperti in materia per valutare la possibilità di effettuare la somministrazione con un vaccino diverso.

1. soggetti che hanno avuto casi di **miocardite o pericardite** dopo la somministrazione di Pfizer o Moderna.

Donne in gravidanza

Secondo le indicazioni contenute nella **circolare del 21 Settembre 2021** la vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19 con vaccini a mRNA viene raccomandata alle **donne in gravidanza nel secondo e terzo trimestre**.

Viene inoltre comunicato nella circolare: ***“Relativamente al primo trimestre, la vaccinazione può essere presa in considerazione dopo valutazione dei potenziali benefici e dei potenziali rischi con la figura professionale sanitaria di riferimento.”***

Le **donne in gravidanza** possono quindi confrontarsi con il proprio medico e richiedere un **certificato temporaneo** per essere esentate dalla vaccinazione, considerando che la situazione sarà valutata caso per caso.

L'allattamento, invece, non è considerato motivo di esonero, in quanto la vaccinazione non espone il lattante a rischi e gli permette di assumere, tramite il latte, anticorpi contro SARS-CoV-2.

Chi rilascia l'esenzione

Come è scritto nella Circolare del Ministero della Salute:

“fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni, le certificazioni potranno essere rilasciate direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale.”

Cosa contiene l'esenzione

Nella certificazione di esenzione, inoltre, andranno indicati:

- le generalità dell'interessato: nome, cognome e data di nascita,
- la dicitura completa: *“soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l'accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO- LEGGE 23 luglio 2021, n 105”;*
- la data di fine di validità della certificazione,
- i dati relativi al Servizio vaccinale dell'Azienda o dell'Ente del Servizio Sanitario Regionale in cui il medico certificante somministra i vaccini,
- il numero di iscrizione all'ordine o il codice fiscale del medico certificatore,
- il timbro e firma del medico certificatore.

GESTIONE IN AMBITO SCOLASTICO DEI LAVORATORI ESENTI DA VACCINAZIONE

Il Ministero dell'Istruzione ha inviato un'ulteriore nota di chiarimento in merito all'obbligo vaccinale previsto per il personale scolastico. L'amministrazione chiarisce **anche la situazione degli esenti dal vaccino** e come bisogna gestire i casi in questione.

“Per il periodo in cui la vaccinazione di cui al comma 1 è omessa o differita, il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui al comma 2 **a mansioni anche diverse**, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SAR- S-CoV-2”.

Tali previsioni **non introducono l'obbligo assoluto, quanto piuttosto la possibilità, per il datore di lavoro, di adibire il personale esente/differito dalla vaccinazione a mansioni diverse da quelle ordinariamente svolte.**

Infatti, il dirigente scolastico, una volta acquisita la documentazione necessaria da parte del lavoratore, **in relazione alle specifiche situazioni di contesto**, “si avvale del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e del Medico competente per definire le possibili condizioni di riduzione del rischio di diffusione del contagio e di contenimento del rischio per la salute del soggetto esente e di quello nei confronti del quale la vaccinazione risulti differita, **intervenendo sugli aspetti organizzativi connessi allo svolgimento dell'attività lavorativa”.**

Pertanto il dirigente scolastico **“valuta la possibilità che il personale esente “proseguia nello svolgimento della prestazione lavorativa cui è normalmente adibito”**. **Ma se ciò non risulta possibile, “ovvero qualora da detta valutazione tecnica emerga un rischio elevato, il dirigente individua, con la collaborazione dei tecnici, interventi che consentano di ridurre il rischio, permettendo con ciò il proseguimento del servizio in condizioni accettabili di sicurezza”**.

Infatti, in tal senso “potranno a tale fine essere adottati provvedimenti protettivi ulteriori rispetto agli usuali, quali, ad esempio, mascherine FFP2, visiere professionali paraschizzi aggiuntive all’utilizzo di mascherine, utilizzo di aule di maggiore ampiezza, con studenti maggiormente distanziati e in numero ridotto, potenziamento aerazione”.

Se queste misure non dovessero ritenersi soddisfacenti dal punto di vista della sicurezza del lavoratore e del resto della comunità scolastica, “il dirigente provvede ad assegnare il lavoratore a mansioni alternative quali, a puro titolo indicativo per il personale docente, attività di programmazione, di potenziamento a distanza degli apprendimenti, di supporto alla didattica erogata agli alunni in istruzione domiciliare, ecc”.

GESTIONE DEL PERSONALE ESENTE DA VACCINAZIONE NELL'ISTITUTO d'ISTRUZIONE SUPERIORE "San Giovanni BOSCO" di COLLE VAL D'ELSA

Il DIRIGENTE SCOLASTICO, sentito il parere del Medico Competente, del RSPP, dell'ASPP e del RLS, valutato che nell'Istituto non sussiste al momento attuale la possibilità di adibire i lavoratori esenti da vaccinazione a mansioni alternative a distanza (personale docente), ma solo per il personale ATA di Segreteria e Collaboratori Scolastici con particolare turnazione di lavoro, non sussistendo la possibilità di distanziare ulteriormente gli alunni nelle classi, non avendo aule di maggiore capienza, al fine di salvaguardare sia il lavoratore, sia il personale scolastico, sia l'utenza,

PREVEDE CHE

(ai sensi delle indicazioni della Circolare MIUR del 17/12/2021 n° 1927 e della Circolare Ministero Salute del 4/8/2021) :

Nei casi in cui vi sia presenza di lavoratori esenti da vaccinazione nell'Istituto, questi dovranno **ADOPTARE PROVVEDIMENTI PROTETTIVI DI RINFORZO RISPETTO A QUELLI USUALI**, quali uso di **MASCHERINE FFP2, VISIERA PARASCHIZZI, CAMICE MONOUSO, GUANTI IN LATTICE (o in nitrile) MONOUSO**, durante tutto l'orario lavorativo in cui è in contatto con l'utenza.

Infine, i lavoratori esenti sono:

- **INVITATI a sottoporsi, in salvaguardia della loro salute e di quella della collettività, a tampone periodico (indicativamente ogni 15 gg fino al 31 marzo 2022 e poi 1 volta al mese, salvo nuove disposizioni Ministeriali), con intervento a carico della scuola.**
- **In alternativa a quanto previsto dal punto precedente, a sottoscrivere apposito modulo predisposto dal datore di lavoro, in cui si dichiara che "l'interessato non intende sottoporsi ad alcuno screening periodico sotto forma di tampone, a carico dell'Istituto, malgrado le indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della Salute del 04/08/2021 e del MIUR N° 1927 del 17/12/2021"**

Tutto ciò in adempimento a quanto espresso nella legislazione sopra citata nella premessa giuridica, e fino a quando non verranno emesse nuove disposizioni al riguardo.


Il Dirigente Scolastico (Prof. Massimo POMI)



Il RSPP (Ing. Marco COSTANTINI)



Il Medico Competente



L'ASPP -ref. Covid (A.T. Pierina LO PIANO)



Il RLS (Prof. Andrea ZOLLO)

